

IPOTESI DI ACCORDO SULLA UTILIZZAZIONE DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI DI II FASCIA DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO ANNO 2010

Il giorno 12 gennaio 2012, presso la sede centrale dell'Agenzia del Territorio, la delegazione dell'Agenzia ha incontrato la delegazione delle Organizzazioni Sindacali dell'Area VI della Dirigenza CGIL-FP, CISL-FP, UIL-PA, FEDERAZIONE CONFSAL-SALFI, CIDA UNADIS.

Le Parti come sopra rappresentate:

Visti i seguenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro relativi all'Area VI della dirigenza:

- quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003 e biennio economico 2004-2005, sottoscritti definitivamente il 1° agosto 2006;
- quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007 biennio economico 2008-2009, sottoscritti definitivamente il 21 luglio 2010;

Visto l'accordo del 12 gennaio 2012 relativo alla ripartizione, tra dirigenti di I e II fascia, delle risorse trasferite all'Agenzia ai sensi dell'art. 3, comma 165, della legge n. 350/2003 e s.m.i. con DM del 09/11/2011, delle risorse individuate ai sensi dell'art. 43, co. 3 e 5, della legge n. 449/1997 e della quota incentivante anno 2010;

Considerato che il Fondo, di cui all'art. 59 del CCNL Dirigenza Area VI del 1° agosto 2006, per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia, è alimentato dalle seguenti risorse fisse e ricorrenti, esposte al lordo degli oneri riflessi a carico dell'Agenzia:

Risorse storiche assegnate all'Agenzia dall'ex Ministero del Tesoro e rideterminate, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 59, comma 2, del CCNL del personale dirigente dell'Area VI per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003, per un importo di € 12.091.094

Incrementi contrattuali previsti dall'art. 59, comma 7, del CCNL quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, per un importo di € 747.319

Incrementi contrattuali previsti dall'art. 7, comma 3, del CCNL quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2004-2005, per un importo di € 661.634

Incrementi contrattuali previsti dall'art. 21, comma 2, del CCNL quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, per un importo di € 801.552



Incrementi contrattuali previsti dall'art. 7, comma 2, del CCNL quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2008-2009, per un importo di € 496.826

Retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) dei dirigenti cessati dal servizio fino al 31 dicembre 2008, per un importo di € 882.664

Retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) dei dirigenti cessati nell'esercizio 2009, per un importo di € 220.718

Considerato che il Fondo, di cui all'art. 59 del CCNL Dirigenza Area VI del 1° agosto 2006, per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia, è alimentato altresì dalle seguenti risorse variabili, esposte al lordo degli oneri riflessi a carico dell'Agenzia:

Quota incentivante correlata al raggiungimento degli obiettivi della gestione, in applicazione dell'articolo 59, comma 3, lettera f), del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003, al netto del 15% destinato ai dirigenti di prima fascia (all. a), per un importo di € 1.581.000

Risorse assegnate con Decreto Ministeriale del 09 novembre 2011 (ex art. 3, comma 165, L. 350/2003 e s.m.i.), al netto del 10% destinato ai dirigenti di prima fascia (all. a), per un importo di € 1.838.318

Risorse individuate in applicazione dell'art. 43, commi 3 e 5, della legge n. 449/1997, al netto del 15% destinato ai dirigenti di prima fascia (all. a), per un importo di € 402.892

Rateo della R.I.A. dei dirigenti cessati nel corso dell'esercizio 2009, per un importo di € 129.728

Preso atto che, per l'anno di riferimento 2010, le suddette voci di alimentazione assicurano al Fondo per la retribuzione di posizione, fissa e variabile, e di risultato dei dirigenti di seconda fascia un finanziamento complessivo, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'Agenzia, pari a € **19.853.745**;

Preso atto altresì che l'importo complessivo del fondo 2010, pari a € **19.853.745**, neutralizzato dagli incrementi contrattuali e della R.I.A. non confluiti nel fondo 2004 pari a complessivi € 3.444.180 e, quindi, **rideterminato in € 16.409.565**, rispetta il vincolo previsto dall'art. 67, comma 5, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge n. 133/08 in quanto non eccede l'importo complessivo ridotto del 10% (ovvero pari a € 16.962.746) del Fondo 2004 (€ 18.847.496);

Preso atto che le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione per l'anno 2010 ammontano a complessivi € **11.178.399**;

Considerato che le risorse disponibili nel Fondo dell'anno 2010 per la retribuzione di risultato sono pari a € **8.675.346** (44% dell'ammontare complessivo del fondo per il 2010);








Atteso che l’Agenzia ha da tempo adottato un sistema di valutazione del personale dirigente, previo accordo con le OO.SS. di categoria, che consente di apprezzare l’apporto dei singoli, anche sulla base del confronto fra risultati comparabili all’interno di contesti professionali uguali o contigui, con corresponsione di retribuzioni di risultato significativamente diversificate, in coerenza con l’impegno profuso e la qualità dei risultati raggiunti;

le parti convengono

- a) che l’attribuzione della retribuzione di risultato avverrà a partire da punteggi individuali superiori ai 79 punti;
- b) che ai fini della valutazione, i dirigenti verranno suddivisi in famiglie professionali (Audit – Produzione – Staff e Supporto);
- c) che ai soli fini della determinazione dell’ammontare individuale dei premi di risultato, i dirigenti verranno collocati in una graduatoria unica, sulla base della riparametrazione dei punteggi conseguiti negli obiettivi operativi, definita normalizzando il punteggio individuale attribuito all’interno di ciascuna famiglia professionale, mediante comparazione con la sommatoria complessiva dei punteggi attribuiti in tutte le famiglie;
 - 1) che ai punteggi così ottenuti verrà applicato un sistema di valorizzazione economica del punto ai fini del calcolo della retribuzione di risultato;
 - 2) che il valore base del punto per ciascuna delle 4 fasce retributive viene determinato sulla base dell’ammontare del premio minimo per fascia, previsto dal comma 4 dell’art. 23 del CCNL del 21 luglio 2010 (20% del valore annuo della retribuzione di posizione in atto percepita nei limiti delle risorse disponibili), diviso per il punteggio minimo riscontrato nella graduatoria;
 - 3) che al fine di valorizzare al meglio il risultato operativo conseguito da ciascun dirigente, i valori base del punto per fascia sono incrementati per intervalli di risultato, secondo quanto riportato nella tabella elaborata in relazione alle risultanze del sistema di valutazione delle prestazioni per l’anno in esame; i valori base sono poi moltiplicati per gli effettivi punteggi normalizzati attribuiti a ciascun dirigente;
 - 4) che il valore del premio individuale viene incrementato del 12% ove il punteggio attribuito per i comportamenti organizzativi sia pari a 15 punti, del 24% ove sia pari a 30 punti e del 36% ove sia pari a 45 punti;
 - 5) la retribuzione di risultato per i direttori regionali di livello non generale, nonché per i direttori degli Uffici Provinciali di Roma e Milano, in relazione alla complessità delle strutture affidate, è incrementata di una quota pari al 25%.
- d) che ai dirigenti cui sia stata attribuita la responsabilità *ad interim* di altra funzione non gerarchicamente subordinata si applicano le disposizioni di cui all’art. 62 commi 3 e 4




del CCNL Area VI; la determinazione della percentuale di cui al comma 3 è stabilita in relazione alla valutazione riportata per la posizione coperta *ad interim*; in particolare per valutazioni superiori o pari ai 110 punti complessivi (somma di obiettivi operativi normalizzati e comportamenti organizzativi) si applica la percentuale del 25%, per valutazioni inferiori ai 110 punti si applica la percentuale del 15%;

- e) che rimane fermo quanto stabilito dalla procedura n. 39/2003 sul periodo minimo di copertura della posizione (superiore a 3 mesi) ai fini della valutabilità della prestazione e della eventuale corresponsione della retribuzione di risultato;
- f) che i criteri per l'erogazione della retribuzione graduati mediante l'applicazione dei parametri definiti con il presente accordo determinano la corresponsione di premi individuali differenziati, che consente di rispettare quanto previsto dall'art. 24 del CCNL sottoscritto il 21 luglio 2010;
- g) che in caso di assenza per malattia, la retribuzione di risultato verrà riproporzionata anche in relazione alla tipologia di incarico conferito, secondo le percentuali riportate nello schema seguente:


Totale assenze nel periodo	Percentuale di corresponsione
< a 30 gg.	100%
Fra 30 e 90 gg.	80%
Fra 91 e 150 gg.	60%
Fra 151 e 210 gg.	40%
Fra 211 e 270 gg.	20%
> 270 gg.	0


Il presente accordo verrà trasmesso agli organi di controllo dell'Agenzia per gli adempimenti di competenza.


La Delegazione dell'Agenzia




Organizzazioni Sindacali

CGIL/FP 

 CISL/FP 

 UIL/PA 

 FED.CONFSAL/SALFI 

 CIDA UNADIS 